

Novità legislative: D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24 "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629 GAI".

Rif. Norm.: cod. pen. artt. 600 e 601; cod. proc. pen. art. 398.

Sommario: Introduzione. – 1. Le novità introdotte dal decreto legislativo. - 2. Le modifiche agli artt. 600 e 601 del codice penale. – 3. Le modifiche all'art. 398 del codice di procedura penale.

Introduzione.

Con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Gazz. Uff. 13 marzo 2014, n. 60) è stata data attuazione alla direttiva 2011/36/EU relativa alla prevenzione ed alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che ha sostituito la decisione quadro 2002/629 GAI ed ha stabilito criteri minimi uniformi per la definizione delle fattispecie incriminatrici in tema di tratta.

Secondo quanto compiutamente esplicitato nella relazione illustrativa del decreto legislativo, la direttiva n. 36 persegue l'obiettivo sia di garantire un rafforzamento della tutela penale repressiva – tramite la definizione delle condotte antiggiuridiche da perseguire e l'inasprimento del trattamento sanzionatorio – sia di assicurare un'effettiva protezione delle vittime, intesa quale *"momento imprescindibile nell'azione di contrasto alla tratta di persone e che necessariamente richiede un approccio integrato sia sul piano dei differenti profili di intervento (giudiziario e sociale) sia su quello dei diversi attori coinvolti (forze di polizia, magistratura enti pubblici, organizzazioni non governative)"*.

Nel dare attuazione, dunque, agli impegni assunti in sede europea, il legislatore italiano ha modificato la normativa vigente in tema di tratta di esseri umani, animato non più soltanto dall'intenzione di rendere più efficace il sistema penale di individuazione e punizione dei responsabili, giacché lo sguardo prospettico della novella è mirato sulla tutela delle vittime. Si comprende, allora, il motivo per il quale il decreto, pur trattando un tema di inequivoca rilevanza penale, si occupa principalmente di individuare misure amministrative funzionali ad assicurare il ristoro delle vittime nonché, in chiave preventiva, di delineare strumenti di pianificazione e di coordinamento per l'attuazione di politiche antitratta.

1. Le novità introdotte dal decreto legislativo.

Si procede di seguito, in via di estrema sintesi, ad illustrare il contenuto dei singoli articoli del decreto in esame, riservando un'attenzione maggiore alle disposizioni che hanno modificato le norme del codice penale e del codice di procedura penale (**artt. 2 e 3**), allo scopo non di

rendere un'approfondita lettura delle stesse bensì di fornire una panoramica completa in ordine alla portata della novella sulla vigente normativa in tema di tratta di esseri umani.

Preme evidenziare che il legislatore italiano si è mosso lungo il percorso accuratamente delineato dalle scelte operate in materia dalla citata Direttiva n. 24, cui è stata data necessaria attuazione anche al fine di assicurare l'effettività della tutela avverso le illecite condotte di tratta, le quali, essendo generalmente "sovranzionali", necessitano e, al contempo, presuppongono linee operative di intervento condivise da parte degli Stati membri dell'Unione europea.

L'**art. 1** esplicita le finalità sottese all'intervento legislativo, chiarendo che nell'attuazione delle nuove disposizioni deve tenersi conto, sulla base di valutazioni individualizzate, "*della specifica situazione delle persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere*". La disposizione in esame dà altresì atto che il decreto *de quo* non pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità dello Stato e degli individui, ai sensi del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabili, la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, di cui alla legge 24 luglio 1954, n. 722, e il Protocollo relativo allo statuto dei rifugiati di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 95, relativi allo statuto dei rifugiati e al principio di non respingimento.

Gli articoli **4 e 10, comma 2**, rafforzano la tutela delle vittime prevedendo sia (l'art.4) che i minori non accompagnati siano adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale sia (l'art. 10) che allo straniero vengano fornite notizie, in una lingua a lui comprensibile, delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286¹, recante "*Testo Unico sull'immigrazione*", nonché della possibilità di ottenere la protezione internazionale.

L'art. 4, secondo comma, inoltre rinvia ad decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali nonché della salute, la definizione dei meccanismi attraverso i quali procedere, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima e l'età non sia accertabile dai documenti identificativi, alla determinazione della stessa, con la precisazione che nelle more della definizione del procedimento la vittima è considerata minore.

¹ Si riporta il testo del citato comma 1 dell'art. 18, rubricato "Soggiorno per motivi di protezione sociale": "1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale".

L'art. 5 introduce la previsione di specifici moduli formativi sulle questioni inerenti la tratta per i pubblici ufficiali interessati nell'ambito dei corsi di formazione organizzati dalle Amministrazioni competenti, con l'evidente scopo di fornire gli strumenti adeguati anche per l'approccio alle vittime.

L'art. 6, modificando l'art. 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228², recante "*Misure contro la tratta di persone*", istituisce l'indennizzo da corrispondersi in misura fissa (1.500. euro) a ciascuna vittima dei reati previsti dal comma 3 della norma appena richiamata, estendendo le finalità cui è attualmente destinato il Fondo per le misure anti-tratta, alimentato dai proventi derivanti dalla confisca dei beni disposta a seguito di condanna penale. La norma detta una serie di condizioni per l'accesso al Fondo e chiarisce che il diritto all'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui sia rimasto ignoto l'autore del reato.

L'art. 7 recepisce la disposizione di cui all'articolo 19 della Direttiva, prevedendo in capo al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri compiti di indirizzo, coordinamento, monitoraggio in materia di tratta degli esseri umani.

Tale Dipartimento rappresenterà il punto di contatto per il coordinatore anti-tratta dell'Unione europea al quale presenterà una relazione biennale contenente i risultati del monitoraggio svolto anche attraverso la raccolta di dati statistici in collaborazione con altre amministrazioni competenti e con organizzazioni della società civile.

Gli artt. 8 e 9 corrispondono all'esigenza di rendere più coordinata ed efficace l'azione di prevenzione e contrasto del fenomeno della tratta e di assistenza e integrazione delle vittime.

In particolare, l'articolo 8, aggiungendo un comma all'art. 18 D.Lgs. 286/1998, stabilisce che nei confronti delle vittime della tratta sia definito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, un programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale delle stesse.

L'articolo 9, intervenendo sull'articolo 13 L. 228/2003³, prevede, invece, che, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro

² Si riporta il testo del citato art. 12, rubricato "Fondo per le misure anti-tratta" : " 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta. 2. Il Fondo e' destinato al finanziamento dei programmi di assistenza di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme stanziare dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del medesimo articolo. 4. All'articolo 80, comma 17, lettera m), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione delle somme stanziare dall'articolo 18". 5. Il comma 2 dell'articolo 58 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' abrogato".

³ Si riporta il testo del citato art. 13, rubricato "Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli artt. 600 e 601 del codice penale": "1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, e' istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito

dell'interno, ognuno negli ambiti di rispettiva competenza, sia adottato un Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, al fine di individuare strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e per il contrasto di tali fenomeni.

L'art. 10 prevede disposizioni in tema di coordinamento tra le attività istituzionali delle amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta nonché tra la Commissione di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25⁴, "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" ed il Questore.

2. Le modifiche agli artt. 600 e 601 del codice penale.

L'art. 2, primo comma lett. a), del decreto legislativo in esame modifica l'art. 600 cod. pen.⁵, stabilendo che "1) al primo comma, dopo le parole: «all'accattonaggio o comunque», le parole «a prestazioni» è sostituita dalle seguenti parole: «al compimento di attività illecite» e dopo la parola «sfruttamento» sono inserite le seguenti parole: «ovvero a sottoporsi al prelievo di organi»; 2) al secondo comma, dopo le parole: «approfittamento di una situazione» sono aggiunte le seguenti parole: «di vulnerabilità,»".

con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia. 2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

⁴ Si riporta il testo del citato art. 32, rubricato "Decisione": "1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni: a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo decreto legislativo, ovvero il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2. 2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la Commissione non può pronunciarsi sulla domanda senza previo esame, svolto in conformità ai principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento italiano, riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel Paese di origine sicuro. 3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 4. La decisione di cui al comma 1, lettera b), ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dei soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 e ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del medesimo decreto legislativo nei confronti dei soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo.

⁵ L'art. 600 cod. pen. rubricato "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" prevedeva, prima della novella: "1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. 2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. 3. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi."

La novella introduce due elementi di sostanziale novità:

- A) in attuazione dell'art. 2, paragrafo 3, della direttiva europea 2011/36/UE viene inserito nella norma incriminatrice il riferimento alla costrizione "*al compimento di attività illecite*" che comportino lo sfruttamento del soggetto debole, nonché quello alla costrizione "*a sottoporsi al prelievo di organi*". In ordine alla prima, potrebbe esserci il rischio che la sostituzione dell'originaria previsione ("prestazioni") comporti una riduzione della tutela penale, sebbene sia difficilmente configurabile nella realtà che lo sfruttamento delle vittime si realizzi mediante la loro costrizione al compimento di prestazioni lecite; quanto alla seconda, la sottoposizione al prelievo di organi, attività di per sé istantanea, potrebbe non essere coerente con il carattere continuativo dello stato di soggezione richiesto dalla norma. Tale apparente aporia potrebbe essere risolta ove si ritenesse che la costrizione al prelievo di organi vada intesa nel senso che il costringimento a prestare il consenso al prelievo, attuato con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 600 cod. pen., configuri il necessario stato di assoggettamento.
- B) in attuazione dell'art. 2, paragrafo 1, della direttiva viene introdotto il riferimento alla situazione di "vulnerabilità", definita dal successivo paragrafo 2 del medesimo art. 2 come "*una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima*". Tale integrazione normativa comporta indubbiamente un'estensione della tutela penale incriminatrice, giacché la situazione di vulnerabilità è concettualmente distinta dalla "*situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità*" e presenta margini ampi di riscontrabilità in concreto (il che imporrà una particolare attenzione nella sua verifica), con le conseguenze che ne derivano anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 cod. pen.

Le illustrate modifiche sono strumentali ad una più efficace azione di contrasto alle condotte illecite sanzionate dall'art. 600 cod. pen., che resta sostanzialmente immutato nella sua struttura portante.

L'art. 2, primo comma lett. b), del decreto legislativo in esame sostituisce integralmente il vigente art. 601 cod. pen.⁶, con la seguente disposizione: "*è punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di*

⁶ L'art. 601, rubricato "Tratta di persone", nel testo antecedente alla novella disponeva: "1. Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. 2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi"

vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi."

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età".

È evidente che rispetto alla previgente disciplina viene fornita, in piena aderenza a quanto stabilito dall'art. 2 paragrafo 1 della direttiva⁷, una nuova e più ampia definizione del delitto di tratta di esseri umani, specificando le modalità attraverso le quali essa si realizza. Tale specifica previsione delle singole condotte di tratta potrebbe comportare un allargamento della tutela penale, in ragione dell'esemplificazione del concetto di "tratta", mancante nel precedente testo.

Inoltre è chiarito che il delitto *de quo* si realizza ai danni di "una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600", il che vuol dire che per il perfezionamento del reato è sufficiente anche una sola vittima, la quale deve già trovarsi in stato di schiavitù o servitù.

La seconda fattispecie delineata dal medesimo comma 1 si caratterizza, analogamente che per il passato, dal dolo specifico⁸, la cui portata risulta però modificata. Invero, per effetto della novella, la finalità perseguita dall'autore del reato è oggi quella di indurre o costringere le vittime "a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi" (vale a dire le condotte caratterizzanti l'ipotesi criminose di assoggettamento, di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 600), mentre nel previgente testo era quella "di commettere i delitti di cui al primo comma" dell'art. 600 cod. pen., per cui sembrerebbe rimanere esclusa dalla sfera di operatività della fattispecie l'ipotesi in cui la tratta di soggetti sia finalizzata alla loro riduzione ovvero mantenimento in schiavitù⁹.

Sotto diverso aspetto, le modalità con le quali viene realizzata tale seconda ipotesi (tra le quali risulta inserito l'approfittamento della situazione di vulnerabilità, di cui si è già detto sub art.

⁷ In base alla direttiva "1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili i seguenti atti dolosi: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento".

⁸ Sulla necessità del dolo specifico anche nella previgente disciplina cfr. Cass. Sez. V, 8.05.2008 (dep. 10.06.2008); n. 23368, Ciuciu, Rv 240487, così massimata: "Ai fini della consumazione del reato di tratta di persone, con riguardo alla seconda delle ipotesi previste dall'art. 601, comma primo, cod. pen., non è necessario che venga consumato anche il reato di riduzione in schiavitù, quale previsto dalla richiamata norma, atteso che con tale richiamo si è inteso soltanto, da parte del legislatore, stabilire la necessità del dolo specifico da cui la condotta dell'agente deve essere accompagnata, nulla rilevando, quindi, che la finalità da lui perseguita non si realizzi, ovvero si realizzi ad opera di soggetto diverso, non necessariamente concorrente con il primo".

⁹ Sulla non necessità che il soggetto passivo si trovi già in stato di schiavitù, ai fini della configurabilità del delitto di tratta, si richiama Cass. Sez. V, 24.09.2010 (dep. 12.11.2020), n. 40045, Murmylo e altri, v 248899.

600 cod. pen.) integrano oggi la condotta tipica del reato e non costituiscono più gli "strumenti" mediante i quali il soggetto passivo era indotto o costretto alla tratta.

Il secondo comma del sostituito art. 601 cod. pen. prevede, infine, che ove il soggetto passivo del reato sia un minore¹⁰ la condotta di tratta è configurabile anche in assenza delle modalità esplicitamente descritte al primo comma, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 2, paragrafo 5 della direttiva.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte in ordine alla concreta portata modificatrice della novella legislativa e tenuto conto della sostanziale omogeneità dell'obiettività giuridica e della struttura del reato, pare possibile affermare che vi sia continuità normativa tra le fattispecie incriminatrici in tema di tratta di essere umani.

3. Le modifiche all'art. 398 del codice di procedura penale.

L'art. 3 del decreto legislativo ha aggiunto all'art. 398 cod. proc. pen. il comma 5 ter, in base al quale "Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5-bis¹¹ quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede".

Risultano così ampliate le ipotesi di "audizione protetta", la quale sarà possibile anche nel caso in cui la condizione di "particolare vulnerabilità" riguardi soggetti maggiorenni coinvolti nel procedimento, sempre che si proceda per uno dei reati indicati dal comma 5 bis, come si desume sia dalla collocazione del comma sia dal richiamo integrale al comma precedente.

Per l'individuazione della condizione di vulnerabilità si richiama quanto sopra detto con riguardo alla modifica dell'art. 600 cod. pen.

Redattore: Roberta Zizanovich

Il vice direttore
Giorgio Fidelbo

¹⁰ È la stessa direttiva, all'art. 2, paragrafo 6, a stabilire che per minore si intende la persona di età inferiore ai diciotto anni.

¹¹ Il comma 5 bis dell'art. 398 cod. proc. pen. dispone che "Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti".

In base alla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 29 gennaio 2005, il giudice può procedere all'incidente probatorio nei modi previsti dal comma 5 bis anche nell'ipotesi in cui tra le persone interessate all'assunzione della prova vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di questi lo rendano necessario ed opportuno.